



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto dal Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC- ANNO 2014; ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **duemilaquattordici** , il giorno **ventitre** , del mese di **maggio** , alle ore **09.13** , in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N.15799, in data **19/05/2014** si è riunito in **seduta straordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**, nelle persone dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
DI LORITO LUCIANO	SINDACO	si		MASCIOVECCHIO LORIS	CONSIGLIERE	si	
CACCIATORE CARLO	CONSIGLIERE	si		MATRICCIANI LUCIO	PRESIDENTE	si	
CONTROGUERRA GUERINO	CONSIGLIERE		si	PIETRANGELO CARLO	CONSIGLIERE	si	
DELLA TORRE MARCO	CONSIGLIERE	si		SBORGIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	si	
DI GIANDOMENICO NADA	CONSIGLIERE	si		SEBASTIANI STEFANO	CONSIGLIERE		si
DILIGENTI EDOARDO	CONSIGLIERE	si		SPATOLA MAYO CARLO	CONSIGLIERE	si	
D'ORAZIO ORAZIO	CONSIGLIERE	si		SPILLA RAFFAELE	CONSIGLIERE	si	
FEBO MARINA	CONSIGLIERE		si	ZAMPACORTA FRANCESCO	CONSIGLIERE		si
FEDELE GIORDANO	CONSIGLIERE		si				

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto :

ROSINI ENIO

DI FELICE MASSIMO

TRULLI CHIARA

Consiglieri assegnati N. 16

Presenti N. 12

Assenti N. 5

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca

Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

Stante l'urgenza di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) nei termini e modalità previste dalla normativa vigente, il processo verbale sarà pubblicato successivamente, all'atto della ricezione da parte della ditta che esegue la trascrizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

***Esce il Presidente Matricciani Lucio (presenti 11)
assume la Presidenza
il Vice Presidente Di Giandomenico Nada***

L'Assessore Trulli illustra l'argomento;

Il Presidente apre la discussione e rileva che è stato presentato un emendamento da parte della consigliera Sborgia alla quale dà la parola per la relativa illustrazione;

Successivamente dopo l'illustrazione il Presidente apre la discussione;

Rientra il Presidente Matricciani Lucio (presenti 12)

Terminata la discussione il Presidente pone a votazione l'emendamento che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Della Torre – Diligenti)

Astenuti: 1 (Spatola Mayo)

ACCOLTO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23/05/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell' 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell' 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 51 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento di servizi indivisibili comunali, per l'anno 2014 i servizi indivisibili e i relativi costi, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	costo
Spesa protezione civile	€ 30.800,00
Spesa servizi connessi alla viabilità (escluse le spese finanziate con proventi violazione codice della strada)	€ 153.717,25
Spesa illuminazione pubblica	€ 364.002,97
Spesa manutenzione verde pubblico	€ 210.960,00
Spesa pubblica sicurezza e vigilanza (escluse le spese finanziate con proventi violazione codice della strada)	€ 1.021.941,30

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 23/05/2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 sono le seguenti:

ALIQUOTE IN LETTERE	ALIQUOTE IN CIFRE	FATTISPECIE IMPOSITIVA	CATEGORIE CATASTALI
Aliquota ordinaria dieci virgola sei per mille	10,60‰	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili.	
Aliquota nove virgola sei per mille	9,60‰	Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1	D,(ad eccezione dei D10) C3, C1

Aliquota otto virgola sei per mille	8,60‰	Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l'abitazione principale.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota quattro per mille	4,00‰	- Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1; A/8; A/9; C/2; C/6; C/7
Duecento euro//00	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale	
Aliquota sette virgola sei per mille	7,60‰	Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi

del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

ALIQUOTE IN LETTERE	ALIQUOTE IN CIFRE	FATTISPECIE IMPOSITIVA	CATEGORIE CATASTALI
Aliquota ordinaria zero per mille	0,00‰	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili.	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	- Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; - Pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà di ATER (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora abituale e relative pertinenze;	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11

		servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relativa pertinenza.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota zero per mille	0,00‰	Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1	D,(ad eccezione dei D10) C3, C1
Aliquota zero per mille	0,00‰	Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l'abitazione principale.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota zero per mille	0,00‰	Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota 1 per mille	1,00‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, depositi attrezzi ecc.)	D/10

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 672.935,84, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 37,80%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 672.935,84
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.781.421,52
Differenza (B-A)	€ 1.073.485,68
Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B)*100	37,80%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Esce il consigliere MASCIOVECCHIO Loris (presenti 11)

Il Presidente pone a votazione la proposta come sopra emendata che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Torre – Diligenti)

Astenuti: 1 (Spatola Mayo)

D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTE IN LETTERE	ALIQUOTE IN CIFRE	FATTISPECIE IMPOSITIVA	CATEGORIE CATASTALI
Aliquota ordinaria zero per mille	0,00‰	Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili.	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	- Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; - Pertinenze dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà di ATER (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora abituale e	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7

		relative pertinenze;	
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11
Aliquota uno virgola novanta per mille	1,90‰	Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relativa pertinenza.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota zero per mille	0,00‰	Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1	D,(ad eccezione dei D10) C3, C1
Aliquota zero per mille	0,00‰	Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l'abitazione principale.	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11 C/2; C/6; C/7
Aliquota zero per mille	0,00‰	Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza	A/1, A/2, A/3; A/4; A/5; A/6; A/7; A/8; A/9; A/11

		anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	C/2; C/6; C/7
Aliquota 1 per mille	1,00‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, depositi attrezzi ecc.)	D/10

- 2) Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano tutti i limiti previsti dalle norme richiamate, in premessa ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.
- 3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 8 , contrari 2 (Diligenti – Della Torre), astenuti 1 (Spatola Mayo) dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to MATRICCIANI LUCIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 07/06/2014

Spoltore, li 23/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....
